



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 4 Agosto 2021

CASI OPERATIVI

È possibile il riallineamento parziale dell'avviamento?
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptovalute vanno nel quadro RW?
di **Ennio Vial**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'imposizione diretta dell'incaricato alle vendite
di **Laura Mazzola**

IVA

No alla detrazione dell'Iva assolta sull'aconto relativo ad un preliminare simulato
di **Angelo Ginex**

FINANZA AGEVOLATA

DL Sostegni Bis – Come non perdere il fondo perduto alternativo
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

ENOASTRONOMIA

Alici e patate in teglia
di **Niva Florio – Foodblogger e Copywriter**

CASI OPERATIVI

È possibile il riallineamento parziale dell'avviamento?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È possibile procedere al riallineamento parziale del differenziale tra valore contabile e valore fiscale dell'avviamento?

Nell'ambito del regime di rivalutazione degli attivi, recentemente reintrodotto a condizioni vantaggiose dal D.L. 104/2020, è stata riproposta anche la possibilità di riallineamento del valore fiscale dei beni a quello risultante in bilancio.

La legge speciale include tra i soggetti legittimati all'opzione anche i soggetti *las Adopter*, i quali possono, al pari dei soggetti Oic, eliminare il “*delta*” mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva con aliquota del 3% (in luogo delle percentuali ordinarie del 12% o del 16%) applicata sull' imponibile corrispondente al valore fiscalmente riconosciuto (la divergenza tra il dato contabile e quello fiscale può derivare, ad esempio, da pregresse operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le criptovalute vanno nel quadro RW?

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questi ultimi periodi sta crescendo in modo significativo l'interesse per le **criptovalute** e sono sempre di più i contribuenti che interpellano i professionisti per farsi assistere nella compilazione del **quadro RW** e nella gestione dei **profili reddituali**.

Una prima domanda che sorge spontanea è se effettivamente la compilazione del **quadro RW** sia dovuta.

La risposta affermativa appare tutt'altro che scontata, in considerazione del fatto che l'[articolo 4, comma 1, D.L. 167/1990](#) prevede che il monitoraggio fiscale è dovuto dai soggetti che **detengono investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria**.

Ebbene, quand'anche si volesse accettare la tesi della [risoluzione 72/E/2016](#) secondo cui la criptovaluta è una **valuta estera**, senza scomodare riflessioni sul **luogo di detenzione della chiave privata**, non si può affermare con leggerezza che la stessa è **detenuta all'estero**, per cui l'obbligo di compilazione risulta oltremodo **incerto** se non forse del tutto assente. **La criptovaluta si trova nella rete e non in un territorio!**

Ciò premesso, tuttavia, accantonando un po' di **scientificità** e approcciando la questione in modo **pratico**, la compilazione del **quadro RW** verrà frequentemente operata in quanto:

- spesso il contribuente si muove in modo oltremodo **prudenziale**;
- l'assunzione di una posizione di *compliance* verso le richieste dell'Agenzia permette di collocarci nel gruppo dei **"buoni"** in un mondo – quello delle criptovalute – a torto o a ragione percepito come un po' **"grigio"**;
- **si evitano più onerosi interventi futuri dei professionisti** nel caso di **contestazioni** di mancata compilazione;
- la compilazione del quadro RW è l'occasione per crearsi un **dossier** in cui conservare traccia storica della **evoluzione dell'"investimento"**.

Fatte queste premesse, ricordiamo quelli che sono gli **strumenti** a disposizione per la compilazione del quadro.

Ebbene, le **istruzioni** sono oltremodo scarne. L'espressione “**valute virtuali**” compare solo due volte:

- una prima volta nelle istruzioni alla **casella 4** relativa allo **Stato estero**, ove si afferma che in relazione alle valute virtuali la **casella non va compilata**;
- una seconda volta, in appendice, nella tabella dei **codici degli investimenti all'estero** e delle attività estere di natura finanziaria, dove si segnala la **necessità di usare il codice 14**.

Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nella ormai famosa **risposta ad interpello privata n. 956-39/2018**, facilmente recuperabile su internet.

Da questa appuriamo che:

- nella **colonna 8**, relativa al valore finale, si deve indicare il **controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento** determinato al **cambio** indicato a tale data sul **sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale**;
- le criptovalute “**non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. Ivafe) in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria”** (C.M. 28/E/2012)”.

Conseguenza di questo approccio, pertanto, è che il **quadro RW**, se presentato in tempo, **non comporta oneri particolari** a parte **l'assistenza del professionista, se necessario**.

In sostanza non si ha il peso dell'Ivafe.

Altra questione, invece, è quella del profilo reddituale che non affrontiamo in questa sede.

L'esclusione da Ivafe, tuttavia, **cancella anche la possibilità di fruire dell'esonero per il mancato superamento del picco di 15.000 euro** relativo ai conti correnti esteri.

L'[articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990](#), infatti, contiene questo periodo: “*Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro*”.

Se non è un conto bancario, siamo lieti di **non pagare Ivafe**, ma **la franchigia** per il mancato superamento della soglia **non opera**.

IMPOSTE SUL REDDITO

L'imposizione diretta dell'incaricato alle vendite

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LE VERIFICHE FISCALI SUI CREDITI D'IMPOSTA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il soggetto **incaricato alle vendite a domicilio**, quale **venditore porta a porta**, che opera con **contratto di lavoro autonomo**, non deve obbligatoriamente presentare la dichiarazione dei redditi.

Infatti, le provvigioni fatturate e percepite sono assoggettata ad una **ritenuta di imposta definitiva alla fonte**.

A tale riguardo l'[articolo 25-bis, comma 6, prima parte, D.P.R. 600/1973](#), afferma quanto segue: *“Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”*.

Pertanto, tale **ritenuta del 23 per cento** (pari all’aliquota commisurata al primo scaglione Irpef), **versata direttamente dall’azienda committente**, in qualità di sostituto di imposta, è calcolata sull’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 per cento a titolo di **deduzione forfetaria delle spese** di produzione del reddito.

In particolare, ipotizziamo che un incaricato alle vendite, nel mese di giugno, abbia percepito un **totale provvigioni pari a 2.000,00 euro**. La ritenuta a titolo di imposta è pari a **358,80 euro**, quale risultato della seguente operazione: **2.000,00 x 78% x 23%**.

Occorre inoltre evidenziare che **taли provvigioni non si cumulano con altri redditi percepiti** e sono **escluse dalla dichiarazione dei redditi indipendentemente dall’ammontare totale**.

Di conseguenza, tutti i soggetti che percepiscono **solo provvigioni** derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono **sempre fiscalmente a carico** del proprio familiare, quale coniuge, genitore o altri familiari conviventi.

Diversamente, nell'ipotesi di **percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva**, l'incaricato alle vendite deve presentare unicamente il **modello Redditi**.

Di seguito un prospetto che indica, in base alla situazione reddituale, la **dichiarazione dei redditi da dover presentare**.

MODELLI DI DICHIARAZIONE UTILIZZABILI

Situazione reddituale	Mod. 730	Mod. Redditi
Percepimento di sole provvigioni	NO	NO
Percepimento di ulteriori redditi – Senza partita Iva	SÌ	NO
Percepimento di ulteriori redditi – Con partita Iva	NO	SÌ

Dal canto suo la **ditta mandante**, che opera in qualità di sostituto d'imposta, è chiamata ad operare la ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui è effettuato il pagamento delle provvigioni al soggetto incaricato alle vendite, **indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell'attività**.

La **ritenuta a titolo di imposta** collegata deve essere versata **entro il 16 del mese successivo** a quello del pagamento delle provvigioni dovute, tramite la presentazione del **modello F24** indicando, all'interno della sezione Erario, il **codice tributo 1040**.

I compensi annuali corrisposti all'incaricato alle vendite a domicilio e le relative ritenute devono essere, inoltre, riepilogati all'interno della **Certificazione unica**.

IVA

No alla detrazione dell'Iva assolta sull'acconto relativo ad un preliminare simulato

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di Iva, **non sussiste il diritto alla detrazione dell'Iva di rivalsa assolta sull'aconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare**, che non sia stato seguito dal definitivo per mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista, laddove se ne accerti la **natura simulata** sulla base della sussistenza di **plurime operazioni sottoposte ad analoga condizione sospensiva, mai verificatasi**, nonché dell'**elevato e anomalo**, in relazione alla prassi corrente, **importo versato a titolo di acconto**, in relazione al corrispettivo pattuito.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 22092, depositata ieri 3 agosto**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** con cui l'amministrazione finanziaria contestava **l'indebita detrazione dell'Iva di rivalsa assolta sull'aconto relativo ad un contratto preliminare** di compravendita immobiliare per mancato avveramento della condizione sospensiva avente ad oggetto la garanzia del rendimento minimo locativo, in ragione dell'**inesistenza di tale operazione**.

La competente Commissione tributaria regionale, in accoglimento del gravame erariale, respingeva il ricorso proposto dalla contribuente per l'annullamento di detto atto, dando altresì conto del fatto che una precedente sentenza di appello era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, per carenza di motivazione a seguito di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. In particolare, il gravame erariale era stato accolto evidenziando la **natura simulata** del **contratto preliminare** di compravendita immobiliare, posto in essere al solo fine di conseguire una **riduzione del debito Iva** per l'anno di imposta oggetto di contestazione.

Quindi, la contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando, ai fini che qui interessano, la violazione e falsa applicazione degli [articoli 1415, 2727 e 2729 cod.civ.](#), avendo

il giudice di appello **ritenuto dimostrata la natura simulata** del suddetto contratto preliminare, nonché la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 54 D.P.R. 633/1972](#), e dei **principi di neutralità, effettività e proporzionalità** desumibili dalla **direttiva 2006/112**, avendo **escluso, la sentenza impugnata, che la condotta in esame fosse inidonea a cagionare un danno per l'erario**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le suddette doglianze, evidenziando come **la pronuncia del giudice di appello appaia immune da censura, poiché la sussunzione degli elementi fattuali operata dalla CTR**, sulla base dei quali è stata poi desunta la natura simulata del contratto preliminare di compravendita immobiliare, **risulta corretta sotto i tre caratteri individuatori della gravità, precisione e concordanza**, cosicché non vi è dubbio che essi rappresentino **indizi idonei a fondare una prova presuntiva dell'assenza di volontà delle parti degli effetti del contratto preliminare concluso**.

Da tale accertamento fattuale – hanno precisato i giudici di vertice – segue necessariamente la **correttezza della decisione del giudice di appello, il quale ha ritenuto che il suddetto contratto preliminare**, sottoposto alla condizione sospensiva del reperimento, entro un termine ivi indicato, di conduttori per l'immobile oggetto di tale contratto ad un canone annuo prestabilito, **fosse simulato e, in quanto operazione oggettivamente inesistente, non consentisse alla contribuente, parte promissaria acquirente, l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva di rivalsa assolta sull'acconto del prezzo pagato**.

Nella specie, **la natura simulata del contratto preliminare è stata desunta da molteplici indizi** quali la riconducibilità delle due parti al medesimo centro di interessi; **la sussistenza di plurime, analoghe operazioni, caratterizzate dall'elemento comune dell'esistenza di contratti preliminari di compravendita immobiliare, per importi rilevanti, sottoposti ad analoghe condizioni sospensive, mai verificatisi; l'elevato e anomalo, in relazione alla prassi corrente, importo versato a titolo di acconto, in relazione al corrispettivo pattuito (circa il 90% del prezzo finale); la vendita dell'immobile in oggetto a terzi sei mesi prima dello spirare del termine di verifica dell'evento dedotto in condizione; la rilevante differenza tra il prezzo fissato nel preliminare e quello della vendita dell'immobile a terzi; la differenza tra l'importo dell'acconto versato e quello, più elevato, indicato nella relativa fattura**.

Dunque, la Suprema Corte ha concluso per la legittimità della pronuncia gravata, la quale ha **correttamente accertato l'insussistenza del diritto alla detrazione dell'Iva di rivalsa assolta dalla contribuente**, atteso che tale diritto è legato alla **realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi**, con la conseguenza che, **in difetto di ciò, un siffatto diritto non può assolutamente sorgere**.

FINANZA AGEVOLATA

DL Sostegni Bis – Come non perdere il fondo perduto alternativo

di Golden Group - Ufficio Tecnico



L'Agenzia delle Entrate ha da poco reso operativa la procedura per la richiesta del contributo a fondo perduto alternativo al contributo automatico, entrambi previsti dal decreto Sostegni bis.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Sono ammessi al contributo **tutti i soggetti** che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita IVA attiva al 26 Maggio 2021 (entrata in vigore del DL Sostegni Bis) e che abbiano registrato **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019**. L'importo del contributo **non può essere superiore a 150.000€**.

Condizione essenziale è il calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% tra l'ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, rispetto allo stesso periodo negli anni 2019 – 2020. A tale differenza saranno applicate percentuali di contributo differenti, **a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni e in base ai ricavi/compensi relativi al 2019**:

Ricavi/Compensi 2019	Aziende che hanno già beneficiato del contributo DL Sostegni	Aziende che NON hanno beneficiato del contributo DL Sostegni
Fino a 100.000€	60%	90%
Da 100.000€ a 400.000€	50%	70%
Da 400.000€ a 1.000.000€	40%	50%
Da 1.000.000€ a 5.000.000€	30%	40%
Da 5.000.000€ a 10.000.000€	20%	30%

La difficoltà della normativa sta, quindi, nel verificare la spettanza e l'ammontare dell'agevolazione, dato lo stretto rapporto che lega il Contributo del DL Sostegni, il Contributo automatico ed il Contributo alternativo del DL Sostegni Bis.

Al fine di chiarire le diverse casistiche possibili, **vediamo di seguito alcuni esempi:**

Esempio 1: Impresa che ha già beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni

Ricavi anno 2019: 500.000€

Ipotesi Calo fatturato medio mensile anni 2019/2020: 50.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili)

Contributo DL Sostegni spettante e ricevuto: 20.000€ (40% di 50.000,00€)

Contributo automatico DL Sostegni Bis ricevuto (accreditato in c/c): 20.000€

Calo fatturato sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31 marzo 2020: 60.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis spettante: 24.000€ (40% di 60.000,00€)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis da ricevere: 4.000€ (differenza tra 24.000€ e 20.000€)

In questo caso **il contributo alternativo** risulta essere più elevato rispetto al contributo automatico già ottenuto. Il maggior valore del contributo alternativo, ovvero l'integrazione di 4.000 euro (24.000 – 20.000), **verrà riconosciuta a seguito di presentazione dell'istanza.**

Esempio 2: Impresa che ha già beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni

Ricavi anno 2019: 500.000€

Ipotesi Calo fatturato medio mensile anni 2019/2020: 50.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili)

Contributo DL Sostegni spettante e ricevuto: 20.000€ (40% di 50.000,00€).

Contributo automatico DL Sostegni Bis (accreditato in c/c): 20.000€

Calo fatturato medio mensile sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31

marzo 2020: 30.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis spettante: 12.000€ (40% di 30.000,00€)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis da ricevere: nessuno

In questo caso il contributo alternativo risulta essere inferiore al contributo automatico **già ricevuto** (12.000 – 20.000) e per tale motivo non dovrà essere presentata alcuna domanda. Se presentata, alla stessa non verrà dato corso e l'ammontare del contributo automatico già ottenuto non verrà intaccato.

Esempio 3: Impresa che NON ha beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni

Ricavi anno 2019: 500.000€

Ipotesi Calo fatturato medio mensile sul periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021/1° aprile 2019 – 31 marzo 2020: 30.000€ (soddisfatto il requisito del calo di almeno il 30% dei ricavi medi mensili)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis spettante: 15.000€ (50% di 30.000,00€)

Contributo alternativo DL Sostegni Bis da ricevere: l'intera somma 15.000,00 €

In questo caso, non avendo presentato domanda per il Contributo del DL Sostegni, **l'importo sarà riconosciuto interamente**, a seguito della presentazione dell'istanza. Il contribuente, come per il precedente DL Sostegni, potrà scegliere di ricevere il contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 da inviare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, non è ammesso l'utilizzo del servizio di home banking.

Revoche e sanzioni – risulta indispensabile effettuare con attenzione il calcolo del contributo spettante, **dato che l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute**. Nel caso in cui dai predetti controlli emerge l'indebita percezione, totale o parziale, del contributo, la stessa Agenzia procederà al recupero delle somme erogate, maggiorate del 100% o 200% in base alla legislazione vigente in materia di sanzioni tributarie.

Alla violazione inoltre verrà applicata la pena disciplinata dal Codice penale nei casi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, se il contributo erogato è di importo inferiore a 4.000 euro.

Come si evince da quanto riportato nel presente articolo, la misura in oggetto prevede

molteplici aspetti da tenere in considerazione, con annessi rischi in caso di errata compilazione dell'istanza. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista che sappia valutare ogni aspetto che per ovvi motivi di sintesi non è possibile approfondire in questa sede e assicurare la corretta percezione del contributo evitando rischi di revoca o sanzioni.

ENOGASTRONOMIA

Alici e patate in teglia

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

Le **alici e patate in teglia** sono davvero semplici da preparare. È un piatto leggero e pieno di gusto, perfetto da consumare anche freddo nelle calde giornate estive.

L'ingrediente principe di questa ricetta sono le alici, un pesce azzurro dei nostri mari ricco di sostanze nutritive preziose per il nostro organismo. Bontà e salute in tavola. Cosa chiedere di più?

Vediamo quindi come quali sono i passaggi della ricetta delle alici e patate in teglia così come viene preparata nella mia terra, l'Abruzzo. Non può mancare l'abbinamento con il vino e scopriamo perché le alici sono così preziose per il nostro benessere.

Ingredienti per le alici e patate in teglia

Per 4 persone:

- 800 gr di alici;
- 800 gr di patate;
- 4 fette di pane raffermo;
- 2 spicchi d'aglio;
- 1 ciuffo di prezzemolo;
- olio extra vergine di oliva;
- sale fino.

Procedimento

Per preparare le alici e patate in teglia:

1. lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a fette di circa 3 mm;
2. sbollentatele in acqua leggermente salata;
3. indossate un paio di guanti e pulite le alici privandole della lisca, della testa e delle interiora;
4. lavatele sotto acqua fresca corrente e asciugatele con della carta assorbente o con uno

strofinaccio di cotone pulito;

5. in alternativa potete acquistare le alici già pulite nella vostra pescheria di fiducia;
6. prendete una teglia e ungetela con dell'olio extra vergine di oliva;
7. fate un primo strato di patate e conditelo con il sale fino;
8. fate uno strato di alici e condite con un filo di olio EVO;
9. alternate strati di patate e alici e terminate con uno strato di alici;
10. sbriciolate la mollica del pane in una ciotola e conditela con l'olio, il prezzemolo tagliato finemente e lo spicchio d'aglio tritato;
11. ricoprite l'ultimo strato di alici con la mollica del pane raffermo e irrorate ancora con un filo d'olio;
12. cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 20-30 minuti.

Curiosità sulle alici

Le alici sono uno dei tesori del Mar Mediterraneo. Un tempo venivano pescate soltanto d'estate, ma oggi, con le moderne pratiche di pesca, è possibile tirarle su anche d'inverno.

Apprezzatissimo per la sua carne gustosa e saporita, questo piccolo pesce è molto richiesto anche per le sue numerose ed elevate proprietà nutritive.

Questo pesce azzurro è un vero e proprio toccasana per il nostro benessere grazie alla presenza rilevante di Omega 3, di vitamine quali la PP, la A, la D e la B2. Ma non finisce qui. Le alici sono un concentrato di ferro, selenio, fosforo, calcio e iodio.

Con cosa abbinare questo dolce

Le alici e patate in teglia sono un **secondo piatto** dal sapore delicato che può essere servito accanto ad un contorno di **pomodori** conditi soltanto con olio, aglio e basilico durante l'estate o con dell'**insalata verde** d'inverno. L'abbinamento migliore è sicuramente con un calice di buon **vino bianco** fresco, minerale, saporito e dalla acidità non troppo spiccata come il **Vermentino sardo** o la **Cococcia abruzzese**.

Potete trovare altre ricette [qui](#)

